

TI_GERICHTE 14.2023.149 vom 8. April 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-04-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2023.149

FR: TI_GERICHTE 14.2023.149 du 8 avril 2024

IT: TI_GERICHTE 14.2023.149 del 8 aprile 2024

Regeste

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Fatture e bollettini di consegna di merce relative a un periodo in cui la società escussa non era ancora stata fondata.

Erwägungen

E. 3

Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che i bollettini di consegna del materiale all'escussa prodotti dall'escutente, che indicano la quantità di merce fornita e il prezzo applicato, costituiscono un valido titolo di rigetto dell'opposizione giusta l'art. 82 cpv. 1 LEF per la somma posta in esecuzione, siccome essi sono firmati dalla "cliente" e per essa, in assenza di contestazione, dal suo legittimo rappresentante RA 1. In assenza d'indicazione di scadenze sulle fatture accluse all'istanza, il primo giudice ha ritenuto che gl'interessi di mora decorressero al più presto dalla domanda d'esecuzione.

E. 4

Nel reclamo l'RE 1 si duole di una violazione del suo diritto di essere sentita, facendo valere di non aver avuto la possibilità di presentare osservazioni all'istanza, siccome, a causa dell'assenza del suo socio gerente (RA 1) dal Cantone per motivi di lavoro e di salute, non ha ricevuto l'ordinanza del 25 settembre 2023 con cui il Pretore le aveva assegnato un termine per presentare osservazioni scritte all'istanza. Sennonché la reclamante non chiede nelle sue conclusioni di rinviare la causa al primo giudice per nuovo giudizio dopo averle dato nuovamente l'occasione di pronunciarsi sull'istanza, ma postula l'annullamento della sentenza impugnata e la conferma dell'opposizione (ossia la reiezione dell'istanza). Non è quindi necessario attardarsi sulla questione (cfr. sentenza della CEF 14.2023.52 del 6 novembre 2023 consid. 4).

E. 5

Nel merito la reclamante invoca una manifesta carenza di legittimazione passiva da parte sua perché le fatture prodotte dall'istante sono intestate all'"RE 1 G.", mentre i bollettini di consegna sono allestiti all'indirizzo dell'"RE 1 Sagl". Rileva poi come le fatture siano state emesse nel 2020, mentre i bollettini cui farebbero riferimento sono quasi tutti del 2023 e la società è stata costituita solo nel 2021.

E. 5.1

In ogni stadio di causa, il giudice esamina d'ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione (DTF 140 III 372 consid. 3.3.3) e se vi è identità tra l'escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell'istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l'escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto (DTF 142 III 720 consid. 4.1), fermo restando che in sede di reclamo l'esame d'ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1) .

E. 5.2

Nella fattispecie, si evince dal registro di commercio liberamente accessibile a chiunque – e sono quindi fatti notori che vanno accertati d'ufficio se riguardano il titolo di rigetto (sopra consid. 5.1) e considerati dimostrati (art. 151 CPC; sentenze del Tribunale federale 2C_82/2015 del 2 luglio 2015, consid. 6.2 e 5A_62/2009 del 2 luglio 2009, consid. 2.1 e della CEF 14.2019.182 del 26 febbraio 2020 consid. 4.2) – che l'escussa è stata fondata il 5 maggio 2021 e che l'impresa individuale del suo socio gerente RA 1, l'RE 1 G. è stata cancellata dal registro il 31 marzo 2022. Orbene, sia le fatture che i bollettini di consegna (doc. C-I) si riferiscono tutti a forniture effettuate da luglio a ottobre 2020, ovvero a un periodo in cui l'RE 1 Sagl non era ancora stata fondata. Ciò spiega perché le fatture sono intestate all'impresa generale e non alla società. I bollettini appaiono a prima vista essere stati ristampati nel 2023 con l'indirizzo di fornitura dell'escussa (v. la data di emissione sui doc. D, G, E, H e I). Perlomeno la CO 1 non ha spiegato in un altro modo tali discrepanze né in prima né in seconda sede e non ha neppure dimostrato l'esistenza di un'assunzione dei debiti di RA 1 da parte dell'RE 1 Sagl. Ne segue che, in assenza di prova dell'identità tra l'escussa (l'RE 1 Sagl) e l'apparente debitore (RA 1 quale titolare dell'impresa individuale RE 1 G.), non erano dati i pre- supposti per rigettare l'opposizione in via provvisoria. In riforma della sentenza impugnata, l'istanza va di conseguenza respinta.

E. 5.3

Stante l'esito del giudizio odierno, non è necessario statuire sull'eccezione della reclamante secondo cui le firme del cliente sui bollettini non sarebbero del suo socio gerente. Per il medesimo motivo non occorre neppure verificare se i bollettini sono tutti assimilabili a riconoscimenti di debito giusta l'art. 82 cpv. 1 LEF, ciò che a ben vedere non pare del resto il caso di due di essi, che non menzionano né il prezzo totale né il prezzo unitario (doc. F e I).

E. 6

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell'art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio del l'art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Per lo stesso principio di soccombenza, la tassa della decisione impugnata va posta a carico dell'istante, mentre non si pone problema di un'indennità d'inconvenienza giacché l'escussa non ha presentato osservazioni e, comunque sia, non ha formulato alcuna conclusione in tal senso con il reclamo.

E. 7

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'124.55, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1, 2 e 3 della decisione impugnata sono così riformati: 1. L'istanza è respinta. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– sono poste a carico dell'istante. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1, che rionderà all'RE 1 fr. 450.– per ripetibili. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II

presidente

La cancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.